



**Autorità Nazionale Anticorruzione**

**Linee guida**

**Offerta economicamente più vantaggiosa**

**Relazione AIR**

## Sommario

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa.....                                                                                                     | 2  |
| 1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità .....                                                                 | 2  |
| 2. Il quadro normativo di riferimento .....                                                                       | 3  |
| 3. Categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio ... | 4  |
| 4. La procedura di consultazione pubblica .....                                                                   | 5  |
| 5. Le scelte di fondo effettuate .....                                                                            | 5  |
| 6. Principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento e le ragioni delle scelte effettuate .....          | 7  |
| 1. Osservazioni generali .....                                                                                    | 7  |
| 2. I criteri di valutazione e la ponderazione .....                                                               | 8  |
| 3. La valutazione degli elementi di natura quantitativa.....                                                      | 9  |
| 4. La valutazione degli elementi di natura qualitativa.....                                                       | 10 |
| 5. La formazione della graduatoria .....                                                                          | 10 |

## Premessa

Il presente documento, redatto in base all'art. 8 del Regolamento recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)» (di seguito, "Regolamento AIR") descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione delle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione.

### 1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

Il documento in esame è stato redatto in attuazione dell'art. 213, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice") che consente all'ANAC di definire linee guida al fine di promuovere l'efficienza e la qualità delle stazioni appaltanti, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche.

La predisposizione di specifiche indicazioni circa il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base del prezzo o del costo, consente di guidare le stazioni appaltanti nella concreta strutturazione del criterio di aggiudicazione, tenendo conto delle proprie esigenze e delle caratteristiche del mercato di riferimento. Tali indicazioni possono risultare un utile riferimento anche alla luce dei vincoli posti dalle norme nella scelta del criterio di aggiudicazione, al fine di promuovere la qualità degli affidamenti; l'evidente preferenza accordata all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo impone una rinnovata consapevolezza degli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti per la corretta selezione delle offerte.

Come osservato dal Consiglio di Stato, si tratta di linee guida non-vincolanti, finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sui criteri da seguire per utilizzare uno strumento previsto dalla normativa vigente. Aderendo al parere del Consiglio di Stato, sono stati esplicitati gli elementi che le stazioni appaltanti dovrebbero prendere in considerazione nell'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Proprio perché si tratta di linee guida non vincolanti, ovvero dell'indicazione di *best practices* per l'adozione di uno strumento che le amministrazioni devono adottare, con modalità comunque discrezionali, non si ritiene che dalle presenti linee guida vengano introdotti nuovi oneri amministrativi, se non eventualmente quelli legati alla necessità di un'adeguata ed esauriente motivazione. Si tratta, però, di oneri che sono già previsti dalle disposizioni che presidiano il buon andamento e l'imparzialità dell'agire pubblico. Si ritiene, invece, che un corretto utilizzo dell'OEPV dovrebbe comportare, oltre a una migliore qualità delle acquisizioni, anche un risparmio di risorse pubbliche, evitando ritardi, sprechi e contenzioso.

## **2. Il quadro normativo di riferimento**

L'art. 95 del Codice individua i criteri di aggiudicazione e definisce i parametri per la scelta del criterio più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche della stessa.

La disposizione, più volte richiamata nell'ambito del Codice, costituisce il principale riferimento non solo per le procedure relative ai settori ordinari ma anche per quelle relative ai settori speciali, per l'aggiudicazione di contratti di appalto, di concessione e di partenariato nonché per gli affidamenti a contraente generale.

Il quadro normativo di riferimento è completato dalle disposizioni contenute nell'articolo 96 del Codice che introduce una rilevante novità in tema di valutazione economica delle offerte in termini di costo/efficacia, al fine di consentire la valutazione economica di una fornitura, di un lavoro o di un servizio tenendo conto di tutti i costi derivanti dallo stesso e legati al suo ciclo di vita dall'acquisizione, all'utilizzo fino allo smaltimento.

Il concetto di costo del ciclo di vita, di chiara derivazione anglosassone, abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati.

### 3. Categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Le linee guida hanno come destinatari i soggetti interessati alle gare (stazioni appaltanti, operatori economici e, in misura minore, commissari di gara) relativi a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e, per quanto compatibili, anche a contratti di concessione, di partenariato pubblico-privato e di affidamento a contraente generale ai sensi degli artt. 164 e 179 del Codice.

Per conoscere il numero di appalti cui si applicano le presenti linee guida si può prendere a riferimento il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) perfezionati nel corso dell'anno. Si ricorda che per poter indire una gara le stazioni appaltanti devono perfezionare il CIG, acquisito in precedenza. La Relazione Annuale dell'ANAC per il 2016 ha presentato i seguenti dati per i CIG perfezionati per gli anni 2014 e 2015, distinguendo per tipologia di affidamento (forniture, lavori e servizi) e classi di importo. Si ricorda, inoltre, che le stazioni appaltanti possono non ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità indicate dal Codice ed esplicitate nelle linee guida, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, purché caratterizzati da elevata ripetitività.

|           | Fascia di importo               | 2014          | 2015          | Δ           | 2014<br>(valori in euro) | 2015<br>(valori in euro) | Δ            |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| FORNITURE | ≥ € 40.000<br>≤ € 150.000       | 25.307        | 25.172        | -0,5%       | 2.030.136.297            | 2.052.185.636            | 1,1%         |
|           | > € 150.000<br>≤ € 1.000.000    | 13.529        | 14.371        | 6,2%        | 4.816.683.643            | 5.058.169.838            | 5,0%         |
|           | > € 1.000.000 ≤<br>€ 5.000.000  | 2.985         | 3.311         | 10,9%       | 6.418.353.897            | 7.047.166.501            | 9,8%         |
|           | > € 5.000.000 ≤<br>€ 25.000.000 | 731           | 881           | 20,5%       | 7.284.925.729            | 9.071.505.238            | 24,5%        |
|           | > € 25.000.000                  | 108           | 195           | 80,6%       | 7.341.520.180            | 11.786.274.628           | 60,5%        |
|           | <b>Totale</b>                   | <b>42.660</b> | <b>43.930</b> | <b>3,0%</b> | <b>27.891.619.745</b>    | <b>35.015.301.841</b>    | <b>25,5%</b> |

|                |                                 |                |                |              |                        |                        |               |
|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                | <b>Forniture</b>                |                |                |              |                        |                        |               |
| <b>LAVORI</b>  | ≥ € 40.000<br>≤ € 150.000       | 18.505         | 19.440         | 5,1%         | 1.594.573.315          | 1.673.778.879          | 5,0%          |
|                | > € 150.000<br>≤ € 1.000.000    | 17.301         | 17.386         | 0,5%         | 6.369.107.650          | 6.508.140.144          | 2,2%          |
|                | > € 1.000.000 ≤<br>€ 5.000.000  | 2.721          | 2.564          | -5,8%        | 5.746.916.687          | 5.676.696.598          | -1,2%         |
|                | > € 5.000.000 ≤<br>€ 25.000.000 | 434            | 465            | 7,1%         | 4.254.470.374          | 4.893.618.868          | 15,0%         |
|                | > € 25.000.000                  | 95             | 61             | -35,8%       | 9.338.449.014          | 5.279.692.866          | -43,5%        |
|                | <b>Totale Lavori</b>            | <b>39.056</b>  | <b>39.916</b>  | <b>2,2%</b>  | <b>27.303.517.039</b>  | <b>24.031.927.356</b>  | <b>-12,0%</b> |
| <b>SERVIZI</b> | ≥ € 40.000<br>≤ € 150.000       | 29.228         | 26.982         | -7,7%        | 2.388.067.122          | 2.214.594.648          | -7,3%         |
|                | > € 150.000<br>≤ € 1.000.000    | 15.409         | 15.832         | 2,7%         | 5.347.652.841          | 5.443.734.848          | 1,8%          |
|                | > € 1.000.000 ≤<br>€ 5.000.000  | 3.280          | 3.627          | 10,6%        | 7.035.706.744          | 7.913.656.209          | 12,5%         |
|                | > € 5.000.000 ≤<br>€ 25.000.000 | 835            | 1.075          | 28,7%        | 8.421.657.553          | 10.994.790.720         | 30,6%         |
|                | > € 25.000.000                  | 206            | 303            | 47,1%        | 24.188.542.642         | 31.695.573.803         | 31,0%         |
|                | <b>Totale Servizi</b>           | <b>48.958</b>  | <b>47.819</b>  | <b>-2,3%</b> | <b>47.381.626.902</b>  | <b>58.262.350.228</b>  | <b>23,0%</b>  |
|                | <b>Totale generale</b>          | <b>130.674</b> | <b>131.665</b> | <b>0,8%</b>  | <b>102.576.763.687</b> | <b>117.309.579.425</b> | <b>14,4%</b>  |

#### 4. La procedura di consultazione pubblica

L'Autorità ha posto in consultazione pubblica il documento recante «Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa», con modalità aperta, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 28.4.2016, assegnando un termine di 15 giorni per l'invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti n. 94 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti.

#### 5. Le scelte di fondo effettuate

Sono state fornite indicazioni per meglio definire l'ambito di applicazione dei criteri di aggiudicazione indicati dal Codice, al fine di rispondere all'esigenza, manifestata da numerosi operatori, di disporre di elementi utili a chiarire le fattispecie ricomprese nel perimetro di applicazione dei diversi criteri enunciati dall'articolo 95.

Tale intervento ha consentito di elaborare riferimenti che tengano conto delle attuali condizioni del mercato delle commesse pubbliche e delle esigenze di approvvigionamento normalmente espresse dalle stazioni appaltanti, senza comprimere le valutazioni delle stesse.

L'attività di elaborazione dei criteri di valutazione, che precede l'avvio della procedura di gara, concorre a definirne la strategia ed è determinante ai fini di una selezione delle offerte improntata alla concorrenza e al soddisfacimento delle esigenze perseguite dalle stazioni appaltanti.

In tale prospettiva, si è inteso precisare che la scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l'attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale debbano svilupparsi nel corso della vita iniziale dell'appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara. In questa fase l'amministrazione deve individuare i risultati attesi dall'affidamento e definire la strategia per raggiungere tali risultati. L'idea è che, di regola, esiste un trade-off tra costo e qualità della prestazione e che l'amministrazione debba provare a definire un livello minimo accettabile (ovvero il progetto posto a base di gara) e, attraverso la gara, cercare quei miglioramenti che il mercato è in grado di offrire. Poiché i miglioramenti possono riguardare sia il prezzo che la qualità, la scelta dei criteri di valutazione e i relativi punteggi devono riflettere le preferenze dell'amministrazione al riguardo.

Sono stati definiti i parametri generali che, secondo la prassi, le stazioni appaltanti devono valutare ai fini della concreta individuazione dei criteri di valutazione e per la determinazione dei relativi punteggi. Tali indicazioni consentono di orientare, senza mortificare, la discrezionalità della stazione appaltante, unica conoscitrice del contesto in cui si inserisce l'affidamento. Ciò che si è cercato di fare è di fornire indicazioni circa l'adeguatezza dei diversi strumenti di attribuzione dei punteggi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'equilibrata valutazione dei suddetti elementi e il costante orientamento alla tutela della concorrenza favoriscono, senza dubbio, l'innalzamento della qualità degli affidamenti e costituiscono motivo di rilancio del mercato auspicato dal legislatore, valorizzando la discrezionalità delle stazioni appaltanti.

In relazione alle osservazioni pervenute è stata altresì chiarita la distinzione tra il criterio del prezzo e il criterio del costo, nell'ottica di un apprezzamento degli aspetti economici dell'offerta che tenga conto degli impatti complessivi.

La facoltà di utilizzare entrambi i criteri per la valutazione della componente economica dell'offerta può ampliare l'articolazione anche del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, offrendo alle stazioni appaltanti la possibilità di modulare l'apprezzamento dell'offerta economica e di valorizzare non solo la componente che più immediatamente impatta sulla spesa pubblica ma anche i costi non immediatamente percepibili ma ugualmente incidenti sui pubblici interessi.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formulazione della graduatoria finale sono stati proposti le formule e i metodi più diffusi, evidenziandone le modalità di applicazione e le caratteristiche essenziali. Ciò consente alle stazioni appaltanti di disporre nell'immediato degli strumenti di base per l'attribuzione dei punteggi e la formulazione della graduatoria.

E' indubbio che, sulla base delle specifiche esigenze ed esperienze, le stazioni appaltanti potranno poi procedere all'elaborazione di formule più complesse che, nel rispetto dei limiti fissati dalle linee guida e dalla giurisprudenza, meglio rispondano alle esigenze di selezione nonché alle caratteristiche del mercato, valutando gli effetti dell'applicazione di una determinata formula o di un determinato metodo.

Con riferimento alla riparametrazione, è stato consentito alle stazioni appaltanti di procedere anche a una seconda riparametrazione, in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Sarà la stazione appaltante a valutare l'opportunità di procedere alla riparametrazione dei punteggi, considerate le caratteristiche generali del sistema di attribuzione dei punteggi e i rischi sul risultato finale.

Come chiesto in sede di consultazione, sono state altresì fornite indicazioni in materia di utilizzo dei criteri ambientali minimi e del rating di legalità ai fini della valutazione delle offerte.

Sebbene non siano stati individuati specifici criteri premiali, per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione si è suggerito di introdurre criteri che valorizzino i profili d'innovatività delle offerte presentate dai predetti soggetti. A seguito di una successiva analisi dei criteri elaborati a tal fine dalle stazioni appaltanti e dei relativi risultati conseguiti, potranno essere suggeriti ulteriori criteri di valutazione per il conseguimento delle finalità sottese alle disposizioni del Codice in tema di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti nonché delle imprese di nuova costituzione.

## **6. Principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento e le ragioni delle scelte effettuate**

### **1. Osservazioni generali**

Si è ritenuto di non differenziare la disciplina relativa ai lavori da quella relativa ai servizi e alle forniture né di differenziare la medesima disciplina in relazione al settore merceologico.

Le caratteristiche generali di un determinato macro-settore non sempre risultano esattamente replicate nei singoli comparti che lo compongono, che spesso possono presentare rilevanti specificità. In tale prospettiva, la differenziazione della disciplina relativa al criterio di aggiudicazione avrebbe potuto ingessare l'attività delle stazioni appaltanti, privandole della discrezionalità necessaria a valutare le specificità del settore cui afferisce l'affidamento. La stazione appaltante potrà, dunque, in relazione all'indagine di mercato svolta e agli elementi in generale in suo possesso, effettuare le valutazioni necessarie a specificare il criterio di aggiudicazione nei suoi diversi profili.

La preventiva valutazione delle esigenze della stazione appaltante e la necessaria trasparenza nei confronti dei concorrenti suggeriscono altresì di adottare criteri, formule, metodi chiari e precisi, predeterminati rispetto alla valutazione delle offerte. Ciò induce a non stabilire limiti massimi o minimi di punteggio in relazione alle diverse componenti delle offerte nonché ai singoli criteri o subcriteri ma di suggerire alle stazioni appaltanti criteri e metodi di determinazione di tali punteggi.

Non sono state specificate, come richiesto da diversi partecipanti alla consultazione, modalità semplificate per l'individuazione della migliore offerta nel caso di procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria in quanto la strutturazione del criterio di aggiudicazione deve essere collegata alla complessità dell'oggetto dell'affidamento; pertanto non si può escludere che procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria necessitino di una articolazione dei criteri di aggiudicazione altrettanto complessa.

## **2. I criteri di valutazione e la ponderazione**

Con riferimento ai criteri di valutazione, contrariamente a quanto richiesto da numerosi stakeholders, si è preferito non definire in maniera puntuale i criteri di valutazione cui le stazioni appaltanti dovranno attenersi, offrendo indicazioni sul metodo da utilizzare a tale scopo; allo stesso modo, la determinazione dei punteggi da attribuire in relazione a ciascun criterio può essere indirizzata, fornendo alle stazioni appaltanti gli strumenti logici che consentano di analizzare i fattori determinanti e di apprezzare la rilevanza di ciascun profilo di valutazione.

Come già chiarito, infatti, la definizione dei singoli criteri di valutazione è intrinsecamente connessa all'oggetto dell'appalto e agli obiettivi propri perseguiti dalla stazione appaltante. Ciò che si è richiamato, invece, è la necessità che i criteri di valutazione devono essere oggettivi e connessi con l'oggetto dell'appalto. I criteri prescelti devono essere idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.

In un'ottica di buona amministrazione e di tutela della trasparenza e della concorrenza la stazione appaltante deve scegliere criteri di valutazione che non favoriscano alcun concorrente, motivare le ragioni della scelta e fornire indicazioni chiare circa le modalità di attribuzione dei punteggi.

In merito ai pesi da attribuire alla componente prezzo, recependo le indicazioni fornite dalle Commissioni Parlamentari, si è specificato che la nuova formulazione del Codice permette di attribuire punteggi molto contenuti per la componente prezzo, evidenziando che un punteggio elevato può essere riconosciuto alla stessa solamente quando i miglioramenti qualitativi attesi rispetto al progetto posto a base di gara sono limitati. Peraltro, come evidenziato nella parte relativa ai criteri di calcolo, ribassi eccessivi possono essere scoraggiati anche introducendo formule di tipo concavo per l'offerta economica.

Recependo le precisazioni fornite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito al Rating di legalità e la richiesta del Consiglio di Stato di indicare i criteri compensativi per le imprese che non possono accedervi è stata rivista la parte relativa al Rating. Innanzitutto si è specificato che ai criteri premianti, così come a quelli relativi a requisiti di natura soggettiva, di regola, debba essere attribuito un punteggio contenuto, in aderenza al principio della centralità del progetto. Inoltre, si è indicato che per non sfavorire le piccole imprese e quelle nuove entranti, le stazioni appaltanti dovrebbero indicare a quali elementi, diversi da quelli che concorrono alla qualificazione, presenti nel Rating si intenda dare un punteggio positivo, considerando che per quelle di dimensione maggiore il possesso possa essere dimostrato dall'aver ottenuto il Rating.

### **3. La valutazione degli elementi di natura quantitativa**

Come già evidenziato, la selezione della formula di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica è strettamente legata agli obiettivi che la stazione appaltante si prefigge e alle caratteristiche del mercato. Ciò che accomuna la maggioranza degli interventi è la richiesta di formule idonee a disincentivare ribassi eccessivi. Nelle linee guida si è indicato che le formule che permettono di raggiungere questo obiettivo sono quelle con profilo concavo, ovvero che assegnano punteggi decrescenti all'aumentare del ribasso. Sono state, quindi, indicate, accanto alla tradizionale formula dell'interpolazione lineare, le formule bilineari e quelle quadratiche con esponente minore o uguale a uno (nel caso di segno uguale a uno la formula quadratica coincide con l'interpolazione lineare).

Tra le formule convesse rientra anche la cosiddetta proporzionale inversa. Si tratta di una formula spesso utilizzata dalle stazioni appaltanti per neutralizzare la concorrenza sul prezzo. Con la formula proporzionale inversa la differenza nel punteggio attribuito al concorrente che effettua il ribasso massimo e quello che non garantisce alcun ribasso non è pari al punteggio previsto nella documentazione di gara, così come avviene per tutti gli altri criteri (specie quando si fa ricorso alla riparametrizzazione), ma è indeterminata a priori. Ciò poiché dipende dallo sconto massimo riconosciuto; ad esempio, se all'offerta economica è riconosciuto un punteggio teorico di 40 punti la differenza sarà pari a 4 punti (e non 40) se lo sconto massimo praticato è pari al 10%, a 8 punti se lo sconto è pari al 20%. In tal modo si altera la proporzione tra offerta tecnica e offerta economica, ricorrendo a una formula assolutamente non trasparente. In pratica si assegna un punteggio positivo, che può anche essere elevato, all'offerta che non presenta alcun miglioramento rispetto al progetto base, contravvenendo i principi alla base delle presenti linee guida e, sostanzialmente ripresi nel parere del Consiglio di Stato per la valutazione dei profili soggettivi, laddove indica che la valutazione (e, quindi, un punteggio positivo) può riguardare esclusivamente requisiti ulteriori a quelli necessari per la partecipazione. Attribuendo un punteggio positivo all'offerta che non presenta ribassi si finisce per attribuire una valutazione positiva a un elemento necessario per l'ammissibilità dell'offerta (l'art. 59, comma 4, lett. e) del Codice prevede l'inammissibilità delle offerte in aumento).

Nelle linee guida è stata accolta la proposta di formule indipendenti, oltre a quelle interdipendenti sopra descritte. Sono, però, state introdotte diverse note di prudenza circa l'utilizzo di queste formule che potrebbero prestarsi a rischi di alterazione della concorrenza in quanto, ad esempio, potrebbero incentivare l'allineamento delle offerte (al punto di flesso fissato ex-ante dalla stazione appaltante) o scoraggiare offerte superiori a quelle di un eventuale concorrente che si vuole favorire (con la scelta di un punto di flesso opportuno). Si è, quindi, raccomandata un'adeguata motivazione sulla scelta della formula e dei valori prefissati. Sotto un diverso profilo si è osservato che nel caso di formule indipendenti la riparametrazione non deve essere prevista per non trasformarle in formule interdipendenti.

#### **4. La valutazione degli elementi di natura quantitativa**

Nelle linee guida sono stati indicati i criteri maggiormente utilizzati, senza segnalare preferenze per uno specifico metodo, mettendo in evidenza eventuali caratteristiche specifiche degli stessi, anche se diversi contributi pervenuti erano volti a evidenziare la superiorità di un metodo rispetto a un altro. Anche in questo caso, la stazione appaltante dovrà valutare il criterio da utilizzare sulla base delle proprie preferenze e delle caratteristiche del mercato di riferimento. In una gara relativa a un mercato particolarmente concentrato, per la quale si aspetta un numero ridotto di concorrenti la stazione appaltante dovrebbe valutare la convenienza del ricorso al confronto a coppie rispetto alla valutazione discrezionale da parte dei commissari. Al contrario, nel caso di una gara con molti concorrenti la valutazione discrezionale di un numero elevato di offerte potrebbe introdurre distorsioni e appesantire il lavoro dei commissari che dovrebbero motivare più giudizi, tuttavia aumenta notevolmente anche il numero di confronti (a coppie) da effettuare.

Nelle linee guida si è indicata la possibilità di ricorrere anche ad altri criteri, purché gli stessi rispettino i vincoli di trasparenza, proporzionalità e abbiano una base scientifica.

#### **5. La formazione della graduatoria**

Si è ritenuto di non specificare la casistica di applicazione dei diversi metodi per la formazione della graduatoria di gara in quanto il relativo utilizzo è legato agli obiettivi di valutazione della stazione appaltante più che a specifici casi o mercati di riferimento.

L'utilizzo dei metodi diversi dall'aggregativo compensatore, più complessi e meno intuitivi, richiede comunque un più elevato livello di elaborazione ma ciò non esclude che le stazioni appaltanti dispongano della necessaria competenza ed esperienza per il relativo impiego, indipendentemente da specifici profili di qualificazione.

Inoltre, considerata la permanenza della previsione che consente alle stazioni appaltanti di valutare la congruità non solo delle offerte che superano le soglie definite dal Codice ma anche di quelle che presentano specifici indici di anomalia, si ritiene che l'utilizzo anche di metodi diversi dall'aggregativo compensatore non pregiudichi l'individuazione delle offerte anomale.